

## TORNATA DEL 3 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la tariffa giudiziaria* — *Domanda del deputato Menabrea all'articolo 1 del titolo quarto della tariffa, e spiegazioni del relatore Deforesta e del ministro di grazia e giustizia* — *Proposizione del deputato Cadorna C. al capo unico del titolo terzo* — *Osservazioni del ministro di grazia e giustizia e modificazione del deputato Botta* — *Questione pregiudiziale mossa dal deputato Naytana* — *Parlano i deputati Barbier e Corsi* — *Si approva la questione pregiudiziale* — *Osservazioni del deputato Demaria sul titolo quarto e risposta del ministro* — *Emendamento del deputato Cavallini all'articolo 3, titolo secondo della sezione terza, oppugnato dal relatore e dal ministro e rigettato* — *Emendamento del deputato Arnulfo all'articolo 3 delle disposizioni generali, approvato* — *Aggiunta del deputato Naytana all'articolo unico del progetto* — *Osservazioni del ministro e dei deputati Tola e Mellana* — *È rigettata* — *Approvazione dell'articolo unico e quindi dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**FARINA PAOLO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata del primo marzo a sera.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

8857. 18 causidici collegiati della città d' Asti presentano alcune osservazioni sul progetto di legge per l'ordinamento dei causidici nella parte in cui si dichiara riservata al Re la nomina ai posti che si renderanno vacanti, e riguardo alla facoltà ai causidici di arringare solo nelle cause sommarie e negli incidenti che si elevano nel corso della procedura.

8858. 35 sostituti causidici di Genova presentano alcune osservazioni sugli articoli 7 e 46 del progetto di legge per l'ordinamento dei causidici.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione dei due processi verbali delle ultime sedute.

(Sono approvati.)

Il deputato De Chambost chiede per motivi di famiglia un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA TARIFFA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la tariffa giudiziaria in materia civile.

« Titolo III. — *Degli onorari dovuti ai procuratori avanti alle Corti d'appello.* — Capo unico. — Per le cause di competenza delle Corti d'appello, i procuratori esigeranno gli stessi diritti stabiliti per i procuratori davanti ai tribunali provinciali coll'aumento del quinto.

« Titolo IV. — Capo unico. — *Onorari dei periti.* — Art. 1. L'onorario dei periti per le operazioni a cui procedono di commissione delle autorità giudiziarie nelle materie civili, è regolato per ogni vacanza di due ore, secondo la varia loro residenza, come segue:

« \* 1 Agli ingegneri idraulici, architetti civili, chimici e dottori di altre scienze ed ai notai:

« Nelle città ove siede una Corte d'appello, lire 6. »

**MENABREA.** Dans la catégorie où il est question des honoraires des avocats, j'ai vu que pour chaque vacation d'un avocat il est porté une somme de 10 francs; tandis qu'au contraire, dans l'article qui est actuellement en discussion, l'on ne porte pour les ingénieurs hydrauliques, les architectes civils, les chimistes, les docteurs des autres sciences et les notaires que les sommes de 6, 5 et 4 francs, suivant qu'ils résident dans une ville où se trouve une Cour d'appel, ou bien un tribunal provincial.

Je fais observer que les ingénieurs, les médecins, les docteurs des différentes sciences font à peu près les mêmes études, les mêmes sacrifices que les avocats, et que le même degré de capacité est exigé dans une de ces carrières comme dans l'autre. Par conséquent je ne saurais m'expliquer la différence existant entre les droits alloués aux uns et ceux qui sont alloués aux autres. Il est vrai qu'une fois, en ouvrant le Digeste, j'ai trouvé une loi intitulée *contra magicos et mathematicos*; mais je ne pense pas néanmoins que la Commission, qui est toute composée de jurisconsultes, ait subi l'influence d'une telle loi. (Harrité)

Par conséquent, ne voyant pas le motif qui a donné lieu à la différence établie entre les avocats et les gradués des autres facultés, je prierais monsieur le rapporteur de vouloir bien m'en expliquer la cause.

**DEFORESTA**, relatore. Io non potrei dare altra spiegazione all'onorevole preopinante che quella della pratica. Egli sarà forse informato e lo sarà pure così la Camera che le vacanze degli avvocati e degli ingegneri sono attualmente corrisposte nel modo in cui si è proposto in questa tariffa: la Commissione non ha creduto che vi fosse ragione per recedere da questa pratica di cui nessuno consta siasi lagnato, e la prima lagnanza viene dall'onorevole preopinante.

**MATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Vi è un'altra ragione importante ed intrinseca, ed è che le vacanze tassate in lire sei sono un onorario che si accorda agli ingegneri per le operazioni cui procedono di commissione dell'autorità giudiziaria nelle materie civili; per contro le vacanze tassate in lire 10 riguardano semplicemente quegli atti in cui gli avvocati prestino la loro assistenza dietro richiesta della parte.

Vede dunque il preopinante che vi è una diversità grandissima tra un atto a cui potrebbe la parte procedere senza l'assistenza dell'avvocato, e quell'atto che è reso indispensabile nell'interesse della giustizia, perchè ha luogo per mandato dell'autorità giudiziaria. Non si poteva procedere colla stessa misura nel determinare la somma da corrispondersi per questi atti, perchè, lo ripeto, l'uno è un atto assolutamente necessario, inevitabile; l'altro, a rincontro, è solo necessario per quella parte che lo domanda.

**MENABREA.** Les explications que vient de donner monsieur le garde des sceaux sont de nature à justifier la différence que j'ai signalée dans mon premier discours; mais j'avoue que les raisons de monsieur le rapporteur de la Commission ne me satisfont nullement.

Monsieur le rapporteur a invoqué ce qui s'est fait jusqu'à présent; mais je lui ferai observer que, en s'en tenant aux errements antiques, on peut commettre des erreurs, et que, puisqu'on fait une loi nouvelle, ce serait le cas de les rectifier.

J'ai fait seulement une observation que je crois juste et légitime, et à laquelle, je le répète, monsieur le rapporteur n'a aucunement répondu. Du reste, je déclare m'en tenir aux explications données par monsieur le ministre, qui peuvent suffire pour expliquer la différence qu'il y a entre les deux tarifs.

**PRESIDENTE.** Prosegue:

« \* 2. Ai liquidatori, misuratori, agrimensori, estimatori, calligrafi, assaggiatori d'oro e d'argento, farmacisti e droghisti:

- « Nelle città ove siede una Corte d'appello . . . L. 4 »
- « Nelle città ove siede un tribunale provinciale . . . » 3 »
- « Nelle altre città e terre . . . » 2 50
- « \* 3. Agli altri periti:
- « Nelle città ove siede una Corte d'appello . . . » 2 50
- « Nelle città ove siede un tribunale provinciale . . . » 2 »
- « Nelle altre città e comuni . . . » 1 50

**CADORNA C.** Domando la parola.

Non ho bene inteso, quando si è enunciato il paragrafo 3, se sia ancora tempo di parlare a questo riguardo; ma, siccome non si procede che per votazione sommaria, così pregherei la Camera di potere ancora fare qualche osservazione.

**PRESIDENTE.** Sul capo unico?

**CADORNA C.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CADORNA C.** Vorrei fare osservare che fra gli onorari stabiliti per quanto concerne le perizie avanti le Corti d'appello e quelli delle perizie avanti ai tribunali provinciali, passa una differenza troppo piccola, in vista principalmente che i procuratori pagano una doppia finanza, hanno spese maggiori ed abitano in città ove le altre spese sono pure maggiori; io quindi proporrei che l'aumento, invece di essere del quinto, venga fissato del terzo.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare veramente che l'aumento in ragione del terzo sarebbe eccessivo. Che vi debba essere un aumento, per le considerazioni appunto che esponeva testè l'onorevole deputato Cadorna Carlo, a ragione cioè delle maggiori spese che i procuratori addetti al magistrato d'Appello debbono sostenere, è indubitato; ma che tale aumento debba farsi con la proporzione del terzo, ciò mi pare eccessivo, sia perchè il procuratore che è ammesso a postulare

davanti ad una Corte d'appello ottiene già il vantaggio che può ugualmente postulare dinanzi al tribunale provinciale; sia perchè non vi ha una diversità tale nei lavori che possa meritare un aumento in sì grande proporzione. La proporzione del quinto pare al Ministero sufficiente; tutto al più potrebbe recarsi al quarto, pigliando così una via di mezzo tra il terzo ed il quinto. Però debbo osservare che la Camera ha già riconosciuto bastevole l'aumento del quinto rispetto ai segretari delle Corti d'appello sui diritti pei segretari dei tribunali provinciali.

Io dunque crederei più conveniente di lasciare l'aumento del quinto, o che tutto al più sarebbe forse il caso di aumentare il quarto.

**BOTTA.** Io sono ben lieto di vedere le benevoli disposizioni dell'onorevole ministro guardaigilli a favore dei procuratori avanti le Corti d'appello, ed io accetto di buon grado la transazione che egli farebbe tra la proposta dell'onorevole Cadorna e quella del Governo adottata dalla Commissione, e faccio la proposta dell'aumento del quarto in luogo del quinto.

In questa maniera noi ci uniformeremo meglio allo spirito di questa legge, al pensiero di giustizia che la domina fra noi; vediamo che tra gli avvocati avanti ai tribunali provinciali e quelli davanti alle Corti d'appello vi è la differenza del quarto e più, e che nel trattamento dei diritti di altre persone occupate nel foro, dei liquidatori, dei misuratori, degli agrimensori, degli estimatori, ecc., l'onorario è di lire 3 nelle città dove siede un tribunale provinciale, e di lire 4 avanti le Corti d'appello...

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. No; veda al numero 1: agli ingegneri idraulici, architetti civili, chimici, dottori di altre specie e notai, la differenza è tra lire 5 e 6, cioè del sesto.

**BOTTA.** Osservate l'articolo 2 di questo capo unico del titolo 4, e vedrete il trattamento delle svariate professioni ivi indicate a lire 4 avanti le Corti d'appello ed a lire 3 avanti i tribunali provinciali. Inoltre per i notai, coll'editto 23 luglio 1822, si stabilisce un diritto molto maggiore, se hanno domicilio dove siede una Corte di appello, di quello che si accorda agli altri: nè trovo ragione per cui si debbano privare i procuratori del beneficio del tenue aumento che propongo. In ciò credo avere consenzienti i miei colleghi della Commissione, e prego la Camera di volere accettare l'aumento che ho proposto.

**CADORNA C.** Veramente io credeva ch'è l'aumento del terzo sarebbe stato più equo, tuttavia, poichè vedo che l'onorevole ministro non farebbe difficoltà ad accettare l'aumento del quarto, mi unisco anche io alla proposta del deputato Botta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti...

**NATTANA.** Domando la parola.

La Camera ha già deciso sull'aumento da dare ai procuratori al capo unico del titolo terzo, dove dice: « Per le cause di competenza delle Corti di appello i procuratori esigeranno gli stessi diritti stabiliti ai procuratori davanti ai tribunali provinciali coll'aumento del quinto. » Quest'articolo è stato già votato, ed io non so come si voglia ora ammettere un aumento.

*Una voce.* È una sorpresa.

**NATTANA.** Che sorpresa! La Camera ha votato, e non credo che si possa prendere una nuova disposizione.

*Voci.* Sì! sì! È giusto! (Rumori)

**CADORNA C.** Domando la parola.

Siccome la Camera non ha votato articolo per articolo, ma

se ne è data soltanto la lettura, così io credeva di essere ancora in tempo di fare la proposta. (*Rumori di dissenso*)

Io ho un'opinione e non mi meraviglio che altri ne abbia una diversa: se la Camera crede però che la cosa sia compiuta, che non sia più il caso di fare proposte, io subirò la decisione della Camera; chiedo pertanto si ponga ai voti la questione pregiudiziale che fa l'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Io non credo che si tratti di questione pregiudiziale; il Ministero e la Commissione hanno accettata la proposizione fatta dai deputati Cadorna e Botta, ed essa può essere inserita all'articolo unico del titolo terzo sul quale la Camera non ha deliberato.

Prego soltanto la Camera di fare un po' di silenzio affinché si possa seguire l'ordine degli articoli.

**BARBIER.** Le grand argument que l'on a fait valoir dans le sein de la Commission lors de la discussion de ce projet, surtout pour ce qui concerne les honoraires des avocats et des procureurs, a été celui que l'on ne fait en ce moment qu'une loi provisoire, qu'à l'époque où l'on réviserait le Code de procédure civile, on réviserait aussi les lois qui s'y réfèrent, et qu'alors on remédierait aux défauts, aux inconvénients de cette loi; mais que maintenant en considération de l'urgence, on ne devait pas élever tant de difficultés.

Donc je crois que l'amendement de l'honorable Cadorna doit avoir aujourd'hui le même sort, d'autant plus qu'il y a déjà des injustices commises pour les parties dans la non répétition des honoraires de l'avocat pour l'examen des pièces et actes, tandis qu'on accorde la répétition de ces honoraires pour les procureurs, quoique généralement, surtout dans les provinces, ce soit l'avocat qui fait cet examen dans toutes les affaires dans lesquelles il prête son ministère. On a aussi refusé la répétition des honoraires de l'avocat pour la partie de la citation rédigée par lui. Ces honoraires seront donc perdus pour la partie qui gagnera la cause avec dépens.

Le projet de loi favorise les procureurs au détriment des avocats et même de la justice, en leur accordant le droit de plaidoirie dans les causes sommaires, tandis qu'en France ils n'ont ce droit que dans certains cas, et en voie exceptionnelle, et que les causes sommaires, qui présentent souvent des questions aussi délicates, aussi compliquées que les causes ordinaires, ont même plus particulièrement besoin du ministère de l'avocat, parce qu'elles sont souvent jugées avant d'être mises en état et que les juges n'ont pas le temps de les étudier. On y est plus exposé à des jugements injustes, irréparables. Néanmoins, je n'ai pas demandé la parole pour soumettre ces considérations à la Chambre, quoique ces considérations aient été approuvées par la minorité de la Commission dont je suis membre. Je me réserve de la prendre dans la discussion du projet de loi sur l'organisation des procureurs, d'autant plus que ce projet et même la majorité de la Commission, d'après ce que vient de dire un de ses membres, l'honorable Ara, accorderait encore aux procureurs le droit de plaidoirie dans les causes ordinaires.

Je pense qu'on doit attendre, pour introduire dans cette loi toutes les amendements dont elle est susceptible, la révision du Code de procédure civile, révision qui comprendra nécessairement celle de toutes les lois qui en dépendent ou s'y rattachent.

Ce n'est donc pas le cas d'adopter l'amendement proposé par l'honorable Cadorna; je voterai négativement, dans le cas qu'il ne soit pas écarté par la question préjudicielle proposée par l'honorable Naytana, auquel je me joins.

**CORSI.** Domando la parola sull'ordine della discussione. Vorrei fare osservare che al principio della discussione di

questo progetto è rimasto inteso, se male non mi appongo, che si sarebbero ritenuti come adottati gli articoli di mano in mano che il signor presidente li avrebbe letti.

Ora quest'articolo essendo già stato votato, vi sarebbe la questione pregiudiziale a opporre, dalla quale mi pare che la Camera non possa prescindere.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Quest'articolo veramente si è letto in principio di questa seduta, ma non si è presa alcuna deliberazione sull'ordine con cui si dovesse procedere. Certo l'ordine naturale è che, di mano in mano che si leggono gli articoli, se nessuno domanda la parola, questi s'intendano approvati; ma eravamo al principio della seduta, si faceva susurro, ed io ho creduto non dovere ricusare facoltà di proporre emendamenti, dappoiché non tutti i deputati avevano potuto udire bene la lettura di questi articoli.

**CADORNA C.** Io non voglio insistere nè per sostenere la mia proposizione, la quale però mantengo, nè per sostenere che io possa difendere quest'aggiunta anche allo stato della questione. Io domando soltanto che piaccia all'onorevole presidente di mettere ai voti la questione pregiudiziale che è stata opposta, ed io mi sottoporro al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale.

**BOTTA.** Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

**NAYTANA.** Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Botta.

**BOTTA.** Io prego la Camera di volere essere indulgente in questa occasione; egli è vero che, essendosi letto questo titolo terzo, capo unico, senz'altro alcuno facesse proposizioni, ed essendosi inoltre progredito, sembra che siasi voluto adottare il progetto della Commissione tal quale fu presentato. Ma io osserverò che questa è una seduta straordinaria; vi sono di mezzo due fatti singolarissimi, che hanno prodotto e non potevano a meno di produrre molta distrazione, avendoci tutti preoccupati. Io (e me ne appello a tutti i miei vicini) aveva intenzione di fare questa proposizione che aveva in prevenzione manifestata, ma fui un momento distratto, e non mi pareva nemmeno che la Camera fosse in numero per potersi deliberare e nemmeno supponeva che si leggesse l'articolo della Commissione.

Mi pare pertanto che la Camera debba accordare anche in questa circostanza la sua accondiscendenza. Giudichi come meglio crederà in sua saviezza, ma giudichi con cognizione di causa. Non permetta che possa ne' cittadini nemmeno insinuarsi il sospetto che siasi giudicato per sorpresa.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti...

**NAYTANA.** L'onorevole signor presidente ha già dichiarato che, mentre metteva a partito quest'articolo, l'ha prima letto, ed ha enunciato che, se non vi fosse parola in contrario, s'intenderebbe approvato. A quest'articolo non ci fu proposizione in contrario; io dico dunque che è stato bene approvato. Ora noi riverremo così sopra una cosa già decisa. Né vale il dire che non si sia fatta attenzione: credo che la Camera non passi così di leggieri a votare, senz'altro ciascuno, o almeno la maggior parte, non si capaci dell'articolo che si mette in discussione.

Io quindi insisto perchè non si venga nuovamente a votare sopra quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Naytana.

(Fatta prova e controprova, è adottata.)

Art. 2. « L'onorario dei periti sarà dovuto a rata di vacazione come sopra, anche pel tempo che essi avranno dovuto

impiegare nell'eseguimento delle loro incumbenze, fuori della presenza del giudice e delle parti.

« Nel caso di trasferta dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di due chilometri e mezzo, il diritto di vacanza sarà loro dovuto anche pel tempo necessario nell'andata e nel ritorno. »

**DEMARIA.** Domando la parola.

Io mi propongo di fare brevissime osservazioni sopra l'articolo primo, intorno al quale non si chiuse nè la discussione nè la votazione.

**PRESIDENTE.** Mi scusi: la Camera ha testè deliberato...

**DEMARIA.** Dopo le osservazioni che vennero fatte dall'onorevole deputato Menabrea, al quale si è risposto, l'onorevole Cadorna sollevava la questione sull'articolo unico antecedente, dimodochè coloro i quali avevano ancora osservazioni a presentare su questo articolo 1 del capo 4 dovevano necessariamente lasciare terminare l'incidente sollevato dall'onorevole Cadorna.

**PRESIDENTE.** Osservo che si è già passato ad un altro articolo dopo quello da lui accennato; io non ho mai interrogato la Camera sull'approvazione degli articoli, essendo inteso che ogni articolo era approvato quando non si facevano osservazioni. Ora la Camera contraddirebbe a se stessa se, dopo aver votato per la questione pregiudiziale, ammettesse ancora la discussione e sopra un articolo che vuole intendere come approvato.

**DEMARIA.** Allora io mi limiterò a fare osservazioni che si riferiscono a tutti gli articoli di questo titolo.

Io trovo che in esso prima di tutto si sono fissate le vacanze per i chimici e dottori di altre scienze ad una cifra eccessivamente modica; ma la prova infelice, da me fatta altra volta tentando di fare più equamente retribuire la perizia medica nel foro criminale, non mi lascia speranza di migliore esito nella presente discussione.

Perciò io non cercherò di far cambiare una cifra sulla quale l'onorevole presidente dice che la Camera ha già dato il suo voto; noterò però che apparisce una lacuna essenzialissima in questo titolo.

Si è parlato delle vacanze dovute a chi fa delle operazioni come perito, ma non è accennato menomamente delle spese alle quali taluno di questi periti deve andare incontro per fare queste operazioni.

Io osserverò alla Camera che alcune di queste operazioni, quelle, per esempio, fatte dai chimici o dai farmacisti (che con mia grande meraviglia vedo distinti dai chimici, perchè le operazioni fatte dai farmacisti sono operazioni chimiche, oppure sono operazioni le quali esigono i lumi somministrati dalla chimica, onde essere condotte a compimento, epperò il farmacista non è, dirò così, un semplice artefice, come sono coloro che sono collocati nella seconda categoria, e dovrebbe per conseguenza essere collocato allato ai chimici), le operazioni, dico, fatte dai chimici, abbisognano talvolta di reagenti di poco valore, ma danno risultati illusori; e, se si vogliono adoperare reagenti di molta spesa, si troverà in perdita colui che deve fare l'operazione.

Io credo pertanto che, se la Camera non mira soltanto a retribuire il meno che può in questa tariffa i periti chimici in sussidio della giustizia, ma principalmente a far sì che questa giustizia sia veramente illuminata da operazioni fatte a dovere, deve provvedere a che per quelle operazioni dei periti che esigono talvolta spese gravi, perchè richieggono lunghe esperienze e abbisognano di mezzi costosi, deve provvedere, dico, acciò il perito sia in parte almeno indennizzato di ciò che spende.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Domando la parola.

Questo ha nulla a che fare colla tariffa. Con la tariffa si viene a stabilire il diritto di vacanza per i periti onde compensarli per le operazioni che vengono loro commesse; ma, se i periti, a causa delle medesime, devono incontrare qualche dispendio, devono cioè procurare certe materie necessarie all'eseguimento delle operazioni, egli è indubitato che tali spese ricadono sulle parti.

In questa tariffa, per modo d'esempio, si tassano gli onorari del causidico, ma non si crede necessario di esprimere ch'egli avrà il diritto di farsi rimborsare il prezzo della carta bollata che deve impiegare negli atti, per cui si crede inutile il dichiarare che i periti avranno diritto al rimborso delle spese fatte per eseguire la perizia.

**PRESIDENTE.** Proseguo:

« Art. 5. Per le operazioni eseguite alla presenza del giudice la tassa degli onorari a rata di vacanza si farà dallo stesso giudice nella chiusura di ogni verbale, nel quale dovrà notarsi l'ora in che avranno incominciato le dette operazioni sul luogo, e quella in cui avranno avuto termine, fattavi eziandio menzione del tempo necessario al viaggio.

« Rispetto ai lavori eseguiti dai periti fuori della presenza del giudice, dovranno essi dichiarare il numero delle vacanze impiegate nell'atto che presenteranno la loro relazione.

« Art. 4. Le Corti, i tribunali ed i giudici avranno facoltà di moderare, secondo le circostanze, gli onorari dei periti per le operazioni contemplate nell'alinea dell'articolo precedente.

« Art. 5. I notai, per le operazioni relative alle divisioni contemplate nel capo IV, titolo XI, libro V del Codice di procedura civile, saranno corrisposti a rata di vacanza, secondo la norma stabilita come sopra per le perizie.

« Per gli atti di vendita dei mobili pignorati e per le vendite volontarie dei mobili spettanti ai minori esigeranno i diritti determinati dalla presente tariffa per i segretari delle giudicature di mandamento.

« Quanto alla vendita degli immobili dei minori e per ciò che sia degli atti che, a tenore del capo II, titolo V, libro V di detto Codice, debbono precedere la vendita, esigeranno ugualmente i diritti stabiliti per i detti segretari; e per l'atto di vendita all'incanto esigeranno i diritti stabiliti dalla tariffa notarile.

« Art. 6. I depositari di documenti, pel loro intervento alle operazioni contemplate nei titoli XIV e XV del libro II di detto Codice di procedura civile, saranno corrisposti a rata di vacanza secondo la rispettiva qualità del loro ufficio, oltre al diritto della copia nel caso contemplato dall'articolo 383.

« Sezione terza. — *Dell'indennità ai testimoni ed alle parti, e delle trasferte.* — Titolo primo. — *Indennità ai testimoni ed alle parti.* — Art. 1. I testimoni che o volontariamente o citati compariranno a deporre nelle cause civili e che ne faranno istanza, finita la loro deposizione, avranno diritto ad una indennità, la quale sarà determinata o dal tribunale o dal giudice esaminante, avuto rispetto al loro stato o professione ed alle altre circostanze.

« Il *maximum* di tale indennità sarà di lire 10 per cadun giorno di viaggio e di soggiorno, ed il *minimum* di lire due, oltre alle spese per l'andata e ritorno, in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, trovandosi il testimone alla portata delle ferrovie, e di centesimi 7 per le altre strade.

« Il pagamento dell'indennità stabilita dal tribunale o dal giudice dovrà essere immediatamente eseguito dalla parte che avrà fatto istanza per la trasferta del testimonio.

« Art. 2. Nei casi in cui i tribunali o giudici saranno per aggiudicare un'indennità a titolo di danni ad alcuna delle parti a motivo della trasferta che abbia dovuto eseguire per un atto in cui fosse necessaria la sua presenza, tale indennità sarà regolata secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

« Titolo secondo. — *Indennità per le trasferte.* — Art. 1. Per la trasferta di un membro della Corte di appello o del tribunale provinciale, e dei rispettivi segretari, fuori della città in cui siede la Corte o tribunale, le parti dovranno provvedere convenienti mezzi di trasporto o soddisfare alle spese occorrenti, sia che il trasporto venga operato col mezzo delle vie ferrate, sia che debbano noleggiarsi all'uopo vetture al tiro di cavalli.

« Art. 2. Per ogni giornata di soggiorno fuori del luogo di loro residenza ed in contemplazione delle altre spese causate dalla trasferta, i membri delle Corti d'appello e dei tribunali, non che i rispettivi segretari, avranno diritto ad un'indennità di . . . . . L. 10 »

« Se però tra il viaggio ed il soggiorno non si sarà dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità anzidetta sarà dovuta per la sola metà.

« Art. 3. Per la trasferta dei giudici di mandamento e dei loro segretari a distanza maggiore di 5 chilometri sarà dovuta a ciascuno di essi l'indennità di . . . . . L. 5 »

« E per ogni giornata di soggiorno . . . . . » 6 »

« Se la trasferta avrà luogo ad una distanza maggiore di 2 chilometri e mezzo, e minore di 5, l'indennità per la trasferta sarà di . . . . . L. 5 50

« E se tra il viaggio ed il soggiorno non si sarà dovuto impiegare un tempo maggiore di ore sei, l'indennità per le altre forzose sarà di . . . . . L. 5 »

**CAVALLINI.** Mi pare che gli ufficiali i quali abbiano meno utile a ripromettersi da questa legge siano i giudici di mandamento ed i loro segretari; quello che avvenne relativamente agli articoli che riguardano questi ufficiali, e che furono già votati, avviene anche rispetto all'articolo 3, di cui fu ora data lettura.

In ordine alle trasferte si fa in questo progetto di legge distinzione fra le persone che compongono le Corti d'appello ed i tribunali provinciali e i loro segretari, ed i giudici di mandamento e loro segretari.

Si stabilisce nell'articolo 4 di questo titolo che, riguardo alle trasferte dei membri delle Corti d'appello e tribunali provinciali e dei loro rispettivi segretari fuori della città in cui siede la Corte o tribunale, le parti debbano provvedere i mezzi convenienti di trasporto e soddisfare alle spese occorrenti; per contro all'articolo 3, dove si parla dei giudici di mandamento e loro segretari, invece di obbligare le parti a somministrare tutti questi mezzi di trasporto e di soddisfare a tutte le altre spese, si impone loro l'obbligo di pagare solamente lire 5.

Osservo inoltre che all'articolo 5, laddove si parla degli uscieri, senza distinzione tra uscieri delle Corti d'appello, di tribunali provinciali o di giudicature di mandamento, si attribuisce ai medesimi l'indennità di lire sei al giorno, mentre invece ai giudici di mandamento e loro segretari, i quali in dignità sono certamente qualche cosa di più che gli uscieri, si accordano solo lire 5.

Ma mi si potrà opporre che vi ha una differenza in questo, che cioè i giudici ricevono uno stipendio dallo Stato; a parte

la tenuità dello stipendio che lamentiamo, e che è nel desiderio di tutti di veder aumentato, allorquando le nostre finanze lo permettano, se questa osservazione sta per i giudici, non sta per i segretari, i quali non ricevono stipendio, e che vivono appunto dei preventi che ricavano facendo questi atti.

Mi pare quindi che un sentimento di decoro ed un principio di giustizia richiedano che si aumenti il diritto stabilito in quest'articolo terzo per i giudici di mandamento e i loro segretari; quindi pregherei la Camera d'acconsentire all'aumento di una a due lire.

**DEFORESTA, relatore.** Rincesce alla Commissione di non potere aderire alla proposta dell'onorevole preopinante, e non vi aderisce appunto pel motivo di equità che egli invocava.

Convieni ritenere che il giudice, avendo già uno stipendio fisso, l'indennità che gli si accorda per la trasferta, non è che per sopprimere alle spese forzose alle quali va incontro. Ma l'usciera, non avendo che uno stipendio minimo in compenso del servizio che presta ai tribunali per assistere alle udienze, e che non lo obbliga punto a lavorare gratuitamente per le parti, in quanto a lui l'indennità ha un doppio scopo, quello di compensarlo della sua opera e l'altro di indeonizzarlo delle spese forzose. Egli è quindi evidente che deve essere maggiore.

**BATAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Sussiste talmente l'osservazione dell'onorevole relatore che, quando non s'impiegano che ore sei, benchè vi sia trasferta, non si concede la somma di lire 6, ma soltanto quella di lire 5 agli uscieri; perciò si vede che la somma di lire 6 non si dà unicamente per la trasferta, poichè questa ha luogo sia che si consumino ore tre, sia che venga consumato un tempo minore; e quando vi siano più di sei ore di dimora non si paga di più.

Vede dunque l'onorevole Cavallini che è giusto il divario grandissimo tra ciò che la tariffa verrebbe a concedere al giudice e quello che concede all'usciera.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta Cavallini.

(È appoggiata.)

**CAVALLINI.** Mi permetto di far osservare al signor ministro di grazia e giustizia che anche al giudice di mandamento si dà minor retribuzione quando non impiega, tra il viaggio ed il soggiorno, un tempo maggiore di ore sei.

Quanto poi all'obbiezione dell'onorevole Deforesta, io osservo che, se non erro, anche agli uscieri presso ai tribunali provinciali e le Corti d'appello viene corrisposto uno stipendio, il quale, se si vuole, non ha molta importanza, ma che pure è un corrispettivo.

Sembrami adunque che un sentimento di equità esigerebbe che la somma di lire 5 e di lire 6, di cui all'articolo 5, venisse aumentata, perchè, se non troppo di frequente, almeno qualche volta, questa somma non basterà pel giudice e segretario per sostenere le spese necessarie per la trasferta, dimodochè saranno obbligati a sopprimerli del proprio, mentre l'usciera stipendiato non vi dovrà sopprimere per nulla.

**DEFORESTA, relatore.** Io avevo già ammesso che anche agli uscieri è corrisposto uno stipendio, ma questo lo è pel servizio che prestano all'udienza dei tribunali, e l'opera che impiegano per le parti deve essere loro pagata direttamente dalle parti medesime.

La cosa è diversa quanto ai giudici, i quali sono pagati per rendere giustizia alle parti, sia nel luogo ove risiedono, sia anche quando debbano trasferirsi altrove, nè hanno perciò

diritto che al rimborso di ciò che debbono spendere per tale trasferta.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dall'onorevole preopinante, confesso che in verità non sarei in grado di ammettere nè di contestare se la somma proposta di lire 5 sia insufficiente per la provvista dei mezzi di trasporto di cui è quivi questione. Mi permetterà però l'onorevole preopinante che tra la sua asserzione e quella del Governo che ha proposta la tariffa, io mi attenga a quest'ultima di preferenza. Certamente egli è convinto di quanto asserisce; ma, non avendo dati positivi, può cadere in errore; e nel dubbio non si potrebbe variare la proposta del Ministero, che deve crederci il risultato di indagini positive.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aumento di lire 2 alle due prime cifre dell'articolo 3.

(Non è approvato.)

« Art. 4. Ai procuratori ed ai periti che sono ingegneri, architetti, notai, chimici e dottori di altre scienze, non che ai misuratori, agrimensori ed altri della medesima categoria, quando non saranno provvisti di vettura e di cibaria dalle parti, saranno dovute le stesse indennità stabilite pei giudici e pei segretari.

« Agli altri periti saranno dovute tali indennità sotto la deduzione di due quinti.

« Art. 5. Agli uscieri per le loro trasferte nei casi contemplati negli articoli 1 e 2, se il loro intervento è ordinato, è dovuta l'indennità di lire 6.

« E quando si impiegano meno di ore sei, lire 5.

« Nel caso contemplato all'articolo 5 sarà loro dovuta l'indennità ragguagliata ai due terzi di quella fissata pei giudici e pei segretari.

« *Disposizioni generali.* — Art. 1. Le vacanze sono di ore due, e per le medesime si esigeranno le somme a luogo indicate nella presente tariffa, cioè:

1. Giudici di mandamento . . . . .	L. 6 »
2. Segretari di mandamento . . . . .	» 4 »
3. » dei tribunali provinciali . . . . .	» 5 »
4. » delle Corti . . . . .	» 6 »
5. Uscieri presso i giudici di mandamento. . . . .	» 2 »
6. » presso i tribunali provinciali. . . . .	» 3 »
7. » presso le Corti . . . . .	» 4 »
8. Procuratori presso i tribunali. . . . .	» 5 »
9. Procuratori presso le Corti. . . . .	» 6 »
10. Periti, come nel titolo IV, sezione II.	

« L'andata e ritorno si computa in ogni caso a seconda del prescritto dell'articolo 2 di detto titolo e sezione.

« Art. 2. I segretari potranno esigere dalla parte instante il deposito dei diritti loro dovuti e della carta bollata, sia per le copie di cui saranno richiesti, che per ogni altro atto spettante al loro ufficio.

« Potranno anche, nel caso debba eseguirsi la trasferta dell'ufficio fuori del luogo di sua residenza, esigere il deposito delle spese relative.

« Art. 3. Quando i segretari saranno richiesti di spedire copie, estratti o certificati di atti seguiti più di due anni prima di quello in cui avrà luogo la richiesta, senz'chè venga loro indicata la data precisa dell'atto, esigeranno per ogni anno a cui dovrà estendersi la ricerca, oltre al diritto di copia:

« I segretari della giudicatura, lire 25;

« I segretari dei tribunali provinciali e di commercio, lire 30;

« I segretari delle Corti d'appello, lire 40. »

**ARNULFO.** Qui verrebbe l'articolo d'aggiunta da me formulato.

**PRESIDENTE.** Stavo appunto per darne lettura:

« Le copie non potranno contenere che il numero di linee prescritto e calcolato sul foglio intiero. »

Se il deputato Arnulfo intende svolgere la sua aggiunta, ha la parola.

**ARNULFO.** Io non ho che da ripetere ciò che l'altro giorno ebbi l'onore di dire. In questa tariffa si è determinato il diritto di copia da pagarsi ai segretari, ai causidici: la legge sulla carta bollata determina il numero delle linee e delle sillabe che debbono impiegarsi, ma questa disposizione è principalmente fiscale, diretta ad ottenere maggior consumo di carta; essa non vieta di impiegarne di meno. La da me proposta aggiunta invece tende a fare sì che non se ne possano impiegare di meno nell'interesse delle parti. Non è da dissimularsi che un abuso al riguardo si è manifestato e si mantenne finqui, impiegandosi talvolta e poche sillabe e poche linee per fare una facciata, con non lieve aggravio delle parti, e per la maggiore carta impiegata e per il maggiore diritto di copia, e coll'inconveniente talvolta della più difficile lettura, tanto si sfigurano le parole onde occupino molto spazio! Questo abuso vuol essere represso; per conseguenza io ho proposto che si dichiari che il numero delle sillabe e delle linee debba essere quello prescritto e non minore, calcolate sul foglio intiero; e mi lusingo che vorrà perciò ammettersi l'aggiunta suaccennata.

**PRESIDENTE.** Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io aderisco a questa proposta, perchè veramente se si lasciasse l'arbitrio al procuratore di mettere quelle sillabe che credesse, ne porrebbe un numero piccolissimo, e ciò con danno delle parti.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

« Art. 4. Non sarà lecito agli ufficiali nominati nella presente tariffa di esigere altri diritti o maggiori di quelli in essa stabiliti per gli atti, procedimenti e materie che ne formano l'oggetto, a pena della restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al rifacimento dei danni, e sotto pena altresì della sospensione od interdizione dall'ufficio. »

La tariffa essendo terminata, darò lettura dell'articolo unico del progetto.

**NAYTANA.** Domando la parola.

Fia qui siamo venuti enumerando i singoli atti di istruttoria nelle cause civili. Per quel che riguarda i segretari, in vista di questi diritti, essi debbono provvedere tutto il personale necessario per la spedizione degli affari civili ed essi prendono a loro pro tutti i diritti assegnati. Ciò, se si verifica nel continente, se si è verificato per lo passato anche nella Sardegna sino al 1848, dal 1849 in qua non si verifica più, perchè ai segretari delle Corti e dei tribunali, colla legge del 3 ottobre 1848, si è assegnato uno stipendio, sebbene alquanto esiguo. Con quella stessa legge si sono determinati i sostituiti segretari ai magistrati ed ai tribunali, ma questi sostituiti non si sono occupati nè si possono occupare che dei soli affari criminali, ed al certo anche pei medesimi è insufficiente il loro numero, ed io credo che non avrò in ciò dissenziente il signor ministro di grazia e giustizia. Gli affari civili dal 1849 in qua sono stati trattati dagli attuari, e questi percepivano a loro pro i diritti corrispondenti.

Ora, dal primo giorno di aprile 1855 devono assolutamente cessare gli attuari civili, ed allora da chi si tratteranno gli affari civili nelle Corti e nei tribunali della Sardegna? Dal

solo segretario che è stipendiato? Al certo, no. Egli, oltrechè deve dirigere e sorvegliare i sostituiti segretari negli affari criminali; oltrechè deve disimpegnare le liquidazioni nelle cause criminali, e spedire i mandati ai testimoni, ed ha varie altre incombenze, non può al certo disimpegnare da sé gli affari civili, tanto più che, dal decreto del 24 dicembre ultimo scorso, deve custodire cinquantun registri, nei quali ad ogni momento deve notare le variazioni che occorrono. Registri civili propri deve averne trentatré, altri nove comuni ed ai segretari dei tribunali ad a quelli dei tribunali di commercio; onde è che, compresi i registri di quei tribunali nei quali si spediscono gli affari di commercio, vengono i registri civili al numero di quarantadue. Inoltre deve custodire sette registri di statistica giudiziaria, altri due di criminale: quindi ad ogni momento deve riempire tutte le variazioni che occorrono; oltre a ciò deve assistere a tutte le udienze in materia civile.

Se dunque il segretario non può da sé disimpegnare gli affari civili, è d'uopo che si prevalga di altre mani; ma questi altri impiegati da chi saranno soddisfatti? Dai segretari e dal loro tenue stipendio? Al certo no, perchè, impiegando tutta l'opera loro, credo abbiano adempiuto il loro dovere. Se dunque si debbono prendere altri impiegati, o sia facoltativo al Governo di destinare sostituiti segretari nei tribunali per trattare gli affari civili; oppure i proventi in materia civile si cedano al segretario coll'obbligo di somministrare tutto il personale necessario per trattare le cause civili.

Al quale oggetto, se l'uno o l'altro di questi temperamenti vogliasi adottare, io proporrei un'alea di aggiunta a questo articolo, cioè, o si permetterà ai segretari di percevere i diritti nelle cause civili coll'obbligo ai medesimi di provvedere i magistrati, cioè la Corte d'appello ed i tribunali tutti, del personale necessario per la spedizione delle cause civili; oppure, se si accetta, sia facoltativo al Governo di destinare alle classi della Corte d'appello ed ai tribunali tanti sostituiti segretari quanti saranno necessari per disimpegnare i lavori in materia civile.

Se si adotta l'uno o l'altro di questi temperamenti, mi riservo di proporre un'aggiunta od alea all'unico articolo che ora si discute.

**MATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se io ho bene compreso il desiderio espresso dall'onorevole deputato Naytana, egli vorrebbe che, stante la cessazione dell'ufficio degli attuari anche in Sardegna, ai segretari, che già hanno uno stipendio loro corrisposto dallo Stato, si concedesse la facoltà di riscuotere anche i diritti portati dalla presente tariffa, cumulandoli con lo stipendio, col carico però di provvedere un numero sufficiente di impiegati per dar corso agli affari, oppure che si desse facoltà al Governo di stabilire nuovi uffici di segretari sostituiti.

Io credo che non sia il caso né dell'uno né dell'altro temperamento. Innanzitutto avverto che la cessazione dell'ufficio degli attuari non accresce punto il servizio del segretario. Quale era l'ufficio dell'attuario? Quello di copiare le comparizioni che si presentavano nelle cause. Ora questo ufficio appartiene al procuratore da cui vengono scritte le cedole, sia per originale che per copia, essendone poi eseguita l'intimazione da procuratore a procuratore per mezzo degli uscieri. Ognuno vede perciò che la cessazione dell'ufficio dell'attuario presso ai tribunali non può indurre aumento di lavoro per i segretari. Osservo inoltre che in Sardegna, per ciò che riguarda i segretari sostituiti, vi è forse peccato di abbondanza, non di difetto, perchè il numero delle cause che

si spediscono in quei tribunali è fuori di ogni proporzione minore del numero delle cause che si agitano nei tribunali del continente.

Io posso assicurare l'onorevole Naytana che in terraferma i segretari che adempiono all'ufficio per conto proprio, che fanno cioè propri i diritti di segreteria, con un personale relativamente di gran lunga minore disimpegnano un numero grandissimo di cause, e attendono ad un servizio due o tre volte maggiore di quello che disimpegnano i segretari della Sardegna. Io credo necessario che dai magistrati si debba invigilare perchè i detti segretari attendano esattamente all'ufficio loro, ma non sarà certamente il caso di aumentare il numero dei sostituiti.

Si propone di lasciare ai segretari della Sardegna questi diritti, invecechè, per essere i detti segretari stipendiati, debbono essere versati nelle casse del Governo; ma così disponendo si aprirebbe una nuova sorgente di lucro per i segretari, e si aumenterebbe senza bisogno il numero dei sostituiti.

**NAYTANA**. Io ho esposto queste considerazioni perchè temo che, per mancanza di mani negli affari civili, possano le cause rimanere arenate.

Io non dissento da quanto dice il signor ministro, che secondo la nuova procedura civile non vi occorreranno più tante mani; ma certamente, se si ritiene, come ho detto, che, oltre il dover tenere 31 registri e farvi ogni giorno le registrazioni opportune, dovrà pure il segretario assistere alle udienze civili, io non capisco come potrà disimpegnare tutti gli affari che non ne venga alcun incaglio.

**PRESIDENTE**. La prego di scrivere la sua proposta e di farla passare alla Presidenza.

La parola intanto spetta al deputato Mellana.

**MELLANA**. Il bisogno e l'urgenza di dare esecuzione al Codice di procedura civile mi fa votare, come credo votino molti altri nostri colleghi, questa legge, ancorchè possa desiderarsi alcunchè di migliore; però non posso astenermi dall'osservare, da quanto mi consta e da quanto mi viene detto da persone bene informate, che dietro questa tariffa, ove sia eseguita lealmente e scrupolosamente, si troverebbe gran parte dei segretari mandamentali condotti all'ultima miseria.

È vero che questa legge è transitoria, cioè la sua durata ha un termine fisso, ma il termine anche solo di tre anni per chi dovesse lottare colla miseria è troppo lungo; io quindi credo che questi segretari più facilmente si adatterebbero al nuovo stato di cose che loro fa la presente legge, ove avessero almeno la speranza che presto sarebbe loro provveduto.

Io intendo dire che il signor guardasigilli, con quella altcrità che lo distingue, voglia presto intrattenere il Parlamento col presentare la legge per togliere queste percezioni incerte ed assicurare un adeguato stipendio ai segretari, ancorchè le parole dette testè dall'onorevole guardasigilli in risposta al deputato della Sardegna possano far dubitare che egli voglia di ciò occuparsi, stantechè dalle medesime appare come sia minore il lavoro dei segretari là dove godono di uno stipendio fisso; spero però troverà modo di dotare il paese di una legge cotanto morale, e nello stesso tempo ricercherà i mezzi per ottenere in tal caso che i segretari diano lodevolmente la loro opera; e ciò facilmente si otterrà mercè bene ordinate tavole statistiche.

Io desidererei ancora dall'onorevole guardasigilli una risposta, se cioè, ove questa legge che deve riguardare gli stipendi dei segretari, o per i bisogni delle finanze o per altri lavori parlamentari non potesse così presto presentarsi, ed ove

si avverasse che nell'esecuzione di questa legge vi fossero dei segretari di mandamento ridotti alla miseria, se il signor ministro intenda provvedere o con leggi transitorie, o domandando nei bilanci annui dei sussidi a tali bisogni. Per debito di giustizia e per la pubblica morale noi non dobbiamo lasciare pubblici funzionari nel duro cimento di dover scegliere fra la miseria o la frode della legge. Una favorevole risposta del guardasigilli a queste mie interpellanze renderà meno acerba la presente legge ai nostri concittadini investiti del nobile ufficio di segretari presso i giudici mandamentali.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Spero che fra alcuni giorni la Camera vorrà occuparsi del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario; allora sarà il caso di discutere se convenga dare ai segretari uno stipendio, e principalmente ai segretari di mandamento, che sono quelli meritevoli di maggiori riguardi.

Allora pure io spiegherò alla Camera le ragioni che mi hanno distolto dalla presentazione di un progetto per l'assegnamento di tali stipendi.

Attualmente però avvi il concorso di più ragioni che impediscono tale risoluzione. Ma se si verrà a conoscere che alcuni segretari di mandamento sono effettivamente nell'impossibilità di potere ritrarre dal loro ufficio di che vivere, la Camera potrà all'uopo assegnare ad alcuni di essi un tenue stipendio, e questo temperamento potrà adottarlo in via provvisoria nella discussione dei bilanci. Io credo tuttavia che non saranno molti quelli che si troveranno in tale condizione.

Anche i segretari di mandamento, ossia la massima parte di essi, potranno, io spero, ricavare dall'esecuzione di questa tariffa quanto basti, non dico per vivere una vita agiata, ma almeno ciò che sia necessario all'onesto loro sostentamento.

**PRESIDENTE**. Il deputato Naytana ha presentato una proposta d'aggiunta all'articolo unico, così concepita:

« Per quel tempo è autorizzato il Governo a destinare alle diverse classi della Corte d'appello ed ai tribunali provinciali dell'isola di Sardegna il numero di sostituiti segretari sufficiente alla spedizione dei lavori in materia civile e collo stipendio medesimo assegnato agli altri sostituiti segretari della stessa Corte e dei tribunali provinciali rispettivi dalla legge 25 ottobre 1848. »

Domando se sia appoggiata.

**NAYTANA**. Mi permetta una breve osservazione per spiegare la mia proposta.

Con questo articolo io non intendo obbligare il Governo a nominare assolutamente nuovi sostituiti segretari, ma intendo solo metterlo in condizione, quando nasca il bisogno, di potere destinare sostituiti segretari al disimpegno degli affari civili. Questo è il senso della mia proposta.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se mi constasse della reale necessità di aggiungere in qualche tribunale un vice-segretario, accetterei la facoltà che l'onorevole Naytana profferisce al Governo; ma, siccome io porto la convinzione che il numero attuale sia sufficiente, prego la Camera di volermi dispensare da questa facoltà, perchè, quando l'avessi, sarebbero incessanti le sollecitazioni che verrebbero dalla Sardegna per aumento di sostituiti e di stipendi. Ed io, benchè disposto a non lasciarmi smuovere dalle sollecitazioni, amerei meglio di essere liberato affatto.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Naytana.

(È appoggiato.)

**TOLA**. Io sorgo per appoggiare quanto disse testè l'onorevole signor guardasigilli. Certamente che, attuandosi la nuova pratica civile, il numero dei notai che esiste attualmente nell'isola è sovrabbondante. Non lo era nel passato, e per darsene ragione bisogna conoscere bene quale era il sistema praticato in Sardegna, tutto affatto diverso da quello che si usava negli Stati continentali.

In Sardegna, nelle cause civili, si facevano tre distinti volumi, vale a dire, vi era il protocollo originale e vi erano le copie delle parti. I litiganti presentavano al segretario, che aveva poi tanti notai da lui dipendenti, le comparse e i documenti; il notaio riteneva tutte queste carte originalmente nel suo banchino, ne formava un volume e ne spediva le copie alle parti, cosicchè ogni causa civile era, per così dire, triplicata nei suoi atti cioè nell'originale e in due altri esemplari conformi.

Dovendosi fare tutte queste copie dagli attuari civili, si comprenderà facilmente perchè ve ne abbisognasse un maggiore numero. Ma col nuovo sistema cesserà in Sardegna il sistema antico finora usato, e quindi sarebbe forse eccedente un maggiore numero di sostituiti segretari, sembrandomi che quello fissato dalla legge sia il solo necessario e ragionevole.

In alcuni luoghi probabilmente il lavoro incalzerà maggiormente, e il segretario potrà avere bisogno di un maggiore numero di scriventi, dei quali si provvederà. Ma, per un caso raro ed eccezionale, non converrebbe stabilire per sistema un numero di ufficiali maggiore del bisogno.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'aggiunta del deputato Naytana.

(Non è approvata.)

Leggo l'articolo unico della Commissione:

« La tariffa annessa alla presente legge pei diritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agli uscieri, e per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti, non che per le altre spese riguardanti le materie contemplate nel Codice di procedura civile, stato promulgato colla legge 16 luglio 1854, ed altre relative, è approvata, ed avrà esecuzione cominciando col giorno 1° di aprile 1855.

« Nella Sessione parlamentare dell'anno 1853 sarà posta in deliberazione la revisione di essa tariffa insieme con quella del detto Codice di procedura civile. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	117
Maggioranza . . . . .	59
Voti favorevoli . . . . .	101
Voti contrari . . . . .	16

(La Camera adotta.)

Debbo esortare gli uffici che non si sono ancora costituiti a voler procedere domani alla loro costituzione.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.